



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 febbraio 2013 (28.02)
(OR. en)**

6912/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0056 (NLE)**

**EEE 8
AELE 18
SOC 135**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 febbraio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 99 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 99 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.2.2013
COM(2013) 99 final

2013/0056 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la politica sociale.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà includendovi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

Ciò significa che gli Stati EFTA-SEE partecipano alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013:

- **linea di bilancio 04 01 04 08:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa”,

- **linea di bilancio 04 03 05:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² (in seguito denominato "l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme particolari sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE alle azioni finanziate a titolo delle linee del bilancio 04 01 04 08 e 04 03 05 per l'esercizio finanziario 2013.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

Allegato

Progetto di

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.**

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafi 5 e 12, del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

i termini "esercizio finanziario 2012" sono sostituiti da "esercizi finanziari 2012 e 2013".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*